



QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN S.R.L.: NATURA GIURIDICA E USUCAPIBILITÀ

Gabriella Trinchese

ABSTRACT

La possibilità di acquisire il diritto di proprietà della partecipazione al capitale sociale di una s.r.l. per usucapione ai sensi dell'art. 1161 c.c., secondo quanto deciso dal Tribunale di Milano nella recente sentenza n. 3398/2015, impone, anzitutto, di affrontare la questione relativa alla natura giuridica della partecipazione medesima¹.

La natura giuridica della quota di partecipazione in s.r.l. è stata oggetto, sin dall'entrata in vigore del Codice del 1942, di ampio dibattito ed ha suscitato un forte interesse, in quanto, solo giungendo ad una sua precisa individuazione, sarebbe stato possibile risolvere una serie di problematiche applicative relative alle vicende circolatorie inerenti le quote di partecipazione in s.r.l.

Sebbene la riforma del diritto societario abbia ridotto l'importanza della questione relativa alla natura giuridica della partecipazione in s.r.l. (in passato della quota), in particolare con riguardo ad alcune problematiche pratiche relative ad esempio al pignoramento o al sequestro della partecipazione mediante l'introduzione degli artt. 2471 e 2471 bis c.c., l'interrogativo circa la natura giuridica non ha ancora trovato una risposta unanime in dottrina, come illustrato nel prosieguo.

Sommario: 1. Natura giuridica della quota di partecipazione in s.r.l. – 1.1. Configurazione come diritto di credito. – 1.2. Configurazione come posizione contrattuale. – 1.3. Configurazione come diritto sui generis. – 1.4. Configurazione come bene mobile immateriale. – 1.5. Configurazione come bene mobile registrato. – 2. L'acquisto della quota di partecipazione in s.r.l. per usucapione. – 3. Conclusioni.

1. Natura giuridica della quota di partecipazione in s.r.l.

La scelta terminologica adottata nell'ambito della riforma del diritto societario di sostituire la nozione di “quota” con quella di “partecipazione” denota la volontà del Legislatore di configurare la posizione giuridica del socio non tanto e non solo come frazione del capitale sociale, ma come “partecipazione” al contratto sociale², mettendo così in luce il carattere

¹ La questione relativa all'accertamento della natura delle quote di s.r.l. era stata già stata affrontata in un precedente studio, al fine di valutarne la conferibilità in un fondo patrimoniale. Cfr. Fondazione Aristeia, Documento n. 80, Il fondo patrimoniale: alcuni problemi applicativi, Ottobre 2007, 13 e ss.

² Cfr. G. Bonilini, M. Confortini, Codice commentato delle Società, artt. 2247-2483 c.c. a cura di N. Abriani, M.S. Richter, UTET giuridica, 2010, sub art. 2468 c.c., 1837, secondo il quale: «quanto alla natura giuridica della quota, nulla cambia con la riforma (la scelta terminologica del Legislatore con riferimento alle partecipazioni sociali, sostituendo il termine “quota”, è riconducibile alla connotazione personalistica della società a

personalistico che connota le s.r.l.³. Sebbene il Legislatore della riforma abbia adottato la nozione di partecipazione in luogo di quella di quota, nella rubrica dell'art. 2468 c.c. è riutilizzato il termine "quota" specificando "di partecipazione", da intendersi, quest'ultimo, nel significato di misura della partecipazione al capitale sociale, del valore economico della stessa nonché dell'insieme di diritti, facoltà ed obblighi che la quota di partecipazione attribuisce al socio⁴. Coerentemente con il principio della rilevanza centrale del socio, l'art. 2468, co. 1 c.c., afferma il principio di unitarietà della quota di partecipazione, secondo cui quest'ultima è unica ed esprime in modo unitario la posizione di quel determinato socio nella società; inoltre, a differenza del socio di s.p.a. che può essere titolare di più azioni, il socio di s.r.l. è titolare di un'unica partecipazione⁵ anche in caso di acquisto di altre quote di partecipazione, rappresentando quest'ultima operazione solo un incremento quantitativo della partecipazione originaria.

Il principio di unitarietà della partecipazione quale espressione dell'insieme di diritti e degli obblighi che il singolo socio ha assunto è infine confermato dai divieti di cui all'art. 2468, co. 1 c.c. che testualmente dispone che: *«le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari»*.

Sulla base del principio sopra enunciato, le diverse interpretazioni elaborate in dottrina ed in giurisprudenza, seppure distinte tra loro, tendono a configurare la partecipazione come un'entità ontologicamente unitaria ed autonoma, in particolare con riguardo alle vicende circolatorie.

responsabilità limitata, modellata sul "principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra soci" enunciato dalla L. 3.10.2001, n. 366, recante la delega al Governo per la riforma del diritto societario».

³ Cfr. P. Reviglio, v. Società a responsabilità limitata, Annali V, 2012, in Enc. Dir., 1147 ss.

⁴ Cfr. G. Santini, Della società a responsabilità limitata, in Commentario del cod. civ., diretto da A. Scialoja e G. Branca, art. 2472-2497 bis, Bologna - Roma, 1984, 19 ss. e G. Ferri, Manuale di Diritto commerciale, XVI ed. (a cura di C. Angelici e G.B. Ferri), Utet, 2015, 274-275 per il quale *«la quota esprime la partecipazione del socio al capitale sociale e costituisce un complesso unitario di diritti e di poteri, in quanto unico è il soggetto al quale tali diritti e poteri fanno capo: essa pertanto non è oggettivamente pensabile a prescindere dalla sua concreta posizione nella società. Si tratta di una nozione riflessa, che esprime la posizione del socio nella società, avuto riguardo alla parte di capitale che gli è riferita. Perciò la quota è necessariamente unica [...]»*. Tali caratteristiche emergono in sede di circolazione della quota che trova il suo presupposto in una trasmissione della posizione di socio e costituisce appunto una conseguenza di tale trasmissione.

⁵ Cfr. G.F. Campobasso, Diritto commerciale, v. II, Diritto delle società, a cura di M. Campobasso, Utet, 2012, 574-576 che illustra le seguenti differenze: nelle s.r.l. il capitale sociale è diviso in base al numero di soci, pertanto il numero iniziale delle quote e il numero di soci che partecipano alla costituzione della società coincidono; ciascun socio diventa titolare di un'unica quota di partecipazione che corrisponde alla frazione di capitale sociale sottoscritta. Nelle società per azioni invece un socio può avere una pluralità di azioni di ugual valore nominale a differenza delle partecipazioni che possono essere di diverso ammontare. Il criterio legislativo di divisione del capitale nelle s.r.l. è personale e non astratto-matematico come nelle s.p.a. in cui il capitale nominale è diviso in parti omogenee e standardizzate che prescindono dalle persone dei soci e dal loro numero.

La più risalente dottrina, nell'elaborare le ricostruzioni in relazione alla natura delle quote di s.r.l., al fine di risolvere i problemi applicativi che la riguardano e partendo dunque dalla configurazione unitaria della partecipazione, è giunta a differenti orientamenti che tendono a qualificarla alternativamente come:

- diritto di credito;
- posizione contrattuale;
- diritto *sui generis* ovvero sia posizione giuridica unitaria, dotata di caratteristiche proprie e come tale non riconducibile né alla categoria dei diritti di credito né alla categoria dei diritti reali;
- bene mobile immateriale;
- bene mobile registrato.

1.1. Configurazione come diritto di credito

Secondo un risalente orientamento⁶, ormai superato, la quota di partecipazione in s.r.l. si configurava come diritto di credito del socio verso la società di natura essenzialmente patrimoniale, seppur condizionato all'esistenza di utili annuali risultanti dal bilancio approvato e, in caso di scioglimento della società, all'esistenza di un patrimonio netto da dividere tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Data la complessità e la varietà delle posizioni giuridiche che compongono la quota di partecipazione in s.r.l., tale tesi risulta alquanto riduttiva, in quanto quest'ultima non si configura solo come un diritto di credito attribuendo al socio anche ulteriori diritti (quali ad esempio il diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari, il diritto di recesso, etc.). Le maggiori critiche a tale tesi partono dal presupposto che la configurazione della quota di partecipazione come diritto di credito implicava che la quota come tale non era suscettibile né di proprietà, né di possesso. Da ciò ne derivava l'inammissibilità del sequestro giudiziario, né erano applicabili le norme relative all'espropriazione mobiliare presso il debitore. Erano invece applicabili, secondo tale impostazione, le norme in materia di

⁶ La configurazione della quota di partecipazione in s.r.l. come diritto di credito, è stata sostenuta sia in giurisprudenza (Cass. 14.03.1957, n. 859, in Giust. Civ. 1957, I, p. 1283, Cass., 11.07.1962, n. 1835, in Riv. dir. comm., 1963, II, p. 191) che in dottrina (Cfr. C. Vivante, Trattato di diritto commerciale, Milano, 1937, 16; A. Brunetti, Trattato del diritto delle società, Milano, 1950, 113 ss., P. Reviglioni, Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata, Il regime legale, in Quaderni di Giurisprudenza commerciale, Milano, Giuffrè, 1998, 14 e ss.).

espropriazione presso terzi ed in particolare di crediti⁷. Tali considerazioni vengono meno in seguito alla riforma del 2003 con cui il Legislatore ha espressamente disciplinato l'espropriazione, il pegno, l'usufrutto ed il sequestro della partecipazione (*ex artt. 2471 e 2471 bis c.c.*).

1.2. Configurazione come posizione contrattuale

Un altro orientamento configura invece la quota di partecipazione come posizione contrattuale, partendo dal presupposto che quest'ultima non è un diritto unico ed unitario, ma definisce una situazione giuridica complessa in cui si trova il socio, sintesi di una pluralità di diritti, poteri, interessi ed obblighi che scaturiscono, in via diretta o indiretta, dal contratto sociale, e di conseguenza le vicende circolatorie della medesima ineriscono la suddetta posizione contrattuale.⁸ La tesi che qualifica la quota di partecipazione in s.r.l. come posizione contrattuale implica l'applicazione della disciplina della cessione del contratto di cui agli artt. 1406 c.c. I limiti derivanti da tale implicazione sono stati messi in luce da parte della dottrina che ha sostenuto che le norme più significative dettate dal Codice Civile relativamente alla cessione del contratto risultano sostanzialmente inapplicabili alla cessione della partecipazione⁹. Sebbene la partecipazione rappresenti un insieme di situazioni giuridiche attive e passive, il Codice Civile, in diverse disposizioni, tende, invece, a considerarla come un bene. L'atto dispositivo del "bene quota (di partecipazione)" è distinto dalla titolarità del rapporto in capo al socio, in quanto oggetto dell'atto è il "bene quota (di partecipazione)" non il rapporto societario, pertanto la cessione della partecipazione dovrà inquadrarsi nella vendita, se a titolo oneroso e non nella cessione del contratto, potendo il "bene quota (di partecipazione)" essere oggetto di compravendita, di diritti reali di godimento, di garanzia, di sequestro e di pignoramento¹⁰.

⁷ Si veda P. Reviglione, Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata, *op. cit.*, 14 e ss.

⁸ Cfr. G. Santini, *op. cit.*, 101 e ss. Tale tesi è condivisa anche da G. Racugno, Società a responsabilità limitata, in Enc. Dir., XLII, Milano, 1990, 1054 ss., partendo dal ragionamento secondo cui un rapporto che nasce come rapporto contrattuale e si estingue (col recesso) quale rapporto contrattuale, conserva durante la sua vita, natura di rapporto contrattuale; la quota è dunque sempre e soltanto un modo di indicare la titolarità nella somma di rapporti sociali che scaturiscono dal contratto in via diretta e indiretta. Ne deriva che le vicende circolatorie (il trasferimento, la successione, la comunione, l'espropriazione, il pegno di quota) attengono quei diritti e quei doveri.

⁹ In tal senso cfr. G.C. Rivolta, La società a responsabilità limitata, *op. cit.* 208 e P. Reviglione, Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata, *op. cit.* 31 e ss.

¹⁰ Cfr. G. Margiotta, La divisibilità e la cessione parziale della quota di s.r.l., in *Le Società*, n. 4/2006, 429.

1.3. Configurazione come diritto *sui generis*

L'orientamento secondo cui la partecipazione sociale si configura come diritto patrimoniale¹¹, pur essendo vicino a quello della posizione contrattuale, parte dal presupposto che la partecipazione sia costituita da un "unico diritto patrimoniale" e da tutte le altre posizioni soggettive organiche ed amministrative ad esso strumentali. Tale orientamento sostiene che le situazioni soggettive del socio non siano omogenee e indistintamente patrimoniali ma si distinguono in situazioni patrimoniali (relative al diritto agli utili, al diritto di opzione, etc) e in situazioni organiche e amministrative (diritto di voto, diritto di impugnazione di delibere, diritto di recesso etc). Secondo tale orientamento il socio non è investito di tanti diritti patrimoniali eventuali in quanto possono anche mancare i presupposti per il loro esercizio; né tali diritti possono configurarsi come astratti, in quanto destinati eventualmente a concretizzarsi nel corso della vita sociale. Il socio è invece investito di un unico diritto patrimoniale alla distribuzione proporzionale dei proventi sociali di qualsiasi tipo (e quindi anche diversi dagli "utili") in qualunque momento e forma essa avvenga¹². Tale unico diritto patrimoniale ha le caratteristiche dei diritti astratti e può essere definito, negativamente, come diritto *sui generis*, non potendosi applicare la disciplina né dei diritti reali né dei diritti di credito. Secondo tale orientamento, il diritto patrimoniale suddetto avrebbe carattere di preminenza rispetto alle posizioni organiche e amministrative del socio collegate ad esso in virtù della loro strumentalità. Le critiche rivolte a tale tesi partono dal presupposto che l'unico diritto patrimoniale contiene le prerogative corrispondenti ai menzionati diritti astratti; pertanto, se i diritti astratti sorgono solo se si verificano i presupposti richiesti dalla legge (si pensi alla delibera di distribuzione degli utili in mancanza della quale non sorge alcun diritto all'utile da parte del socio) ne consegue che tale diritto non possa avere una propria consistenza patrimoniale¹³. Anche la tesi della strumentalità delle posizioni organiche e amministrative di cui il socio è investito è stata ritenuta non sostenibile in quanto non rispondente all'obiettivo di giungere ad una configurazione unitaria della partecipazione; in particolare con riguardo alle vicende circolatorie della partecipazione, si otterrebbe, al contrario, una scomposizione della partecipazione nelle varie situazioni

¹¹ Cfr. G. C. M. Rivolta, La società a responsabilità limitata, in Trattato di Diritto Civile e Commerciale, diretto da A. Cicu, F. Messineo, v. XXX, t.1, Milano, Giuffrè, 1982, 191-195.

¹² Cfr. G. C. M. Rivolta, La società a responsabilità limitata, *op.cit.*, 191-195.

¹³ Cfr. P. Reviglioni, Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata, *op. cit.*, 12, secondo il quale ne consegue che «il c.d. diritto patrimoniale – ammessane per un attimo l'esistenza – così come concepito non potrebbe essere qualificato come diritto soggettivo ma, al massimo, come aspettativa giuridicamente tutelata al conseguimento dei risultati dell'attività sociale».

giuridiche, eterogenee¹⁴, in quanto, secondo l'orientamento appena illustrato, tali vicende avrebbero come oggetto immediato e diretto il diritto patrimoniale del socio ed estenderebbero i loro effetti traslativi alle altre situazioni soggettive in virtù della connessione strumentale di queste con il primo¹⁵. Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, si deduce che tale impostazione rende alquanto complesso il fenomeno circolatorio delle partecipazioni.

1.4. Configurazione come bene mobile immateriale

L'orientamento prevalente attribuisce alla quota di partecipazione natura di bene immateriale, non potendo la stessa essere incorporata e materializzata in una *res* (ex art. 2468, co. 1 c.c.).

La posizione espressa dalla più remota giurisprudenza¹⁶, qualificava la partecipazione come «unitaria situazione soggettiva di ciascun socio nell'organizzazione societaria – sintesi dei poteri e dei corrispondenti doveri attribuiti al socio dalla prestabilita disciplina dell'organizzazione societaria – che è, estrinsecamente, modo di essere del socio in tale organizzazione, diviene alterità rispetto al soggetto, assume la consistenza di individualità ontologica oggettiva, rispetto alla quale il soggetto socio si trova in relazione di appartenenza; al fine della sua trasferibilità a terzi[...]. L'unitaria situazione soggettiva del socio nell'organizzazione societaria, definita quota di partecipazione, assume, dunque, la qualità di bene. Incorporata nell'azione, è stato riconosciuto che rientra nella categoria di beni mobili dalla sentenza di questa Suprema Corte 6 aprile 1982 n. 2103 (che ne ha ammesso l'acquisto per usucapione abbreviata a norma dell'art. 1161, c.c.). La quota nella società a responsabilità limitata, non incorporata in un'azione, e quindi in un documento avente natura di cosa materiale, è bene immateriale, equiparato, dalla norma di cui all'ultimo comma dell'art. 812 c.c., ai beni mobili materiali»¹⁷. Tale equiparazione è giustificata dal fatto che l'art. 812 c.c. (sulla distinzione dei beni mobili e immobili) indica, nei primi due commi, quali sono i beni immobili che sono, per loro natura, beni materiali, mentre nel terzo comma dispone che «sono

¹⁴ Cfr. P. Reviglio, Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata, *op.cit.*, 9 e ss.

¹⁵ Cfr. G. C. M. Rivolta, La società a responsabilità limitata, *op.cit.*, 195.

¹⁶ Cfr. Cass. civ. sez. III, 12.12.1986, n. 7409 in Foro It., 1987, 1101 ss., secondo la quale, con riferimento alla quota di partecipazione in società a responsabilità limitata, che è un bene immateriale equiparato ex art. 812 c.c. ad un bene mobile materiale non iscritto in pubblico registro e quindi sottoposto alla relativa disciplina legislativa, trova applicazione, per l'ipotesi di alienazione della quota che sia stata già pignorata, la disciplina dell'art. 2913 c.c. Conforme Cass. civ. sez. I, 23.1.1997, n. 697; Cass. civ. sez. I, 26.5.2000 n. 6957; v. anche Cass. civ. sez. I, 13.9.2007 n. 19161.

¹⁷ Cfr. Cass. civ. sez. III, 12.12.1986, n. 7409 *cit.*

mobili tutti gli altri beni». Pertanto, sono considerati mobili sia i beni materiali aventi valore mobiliare sia i beni immateriali, tra i quali va ricompresa la partecipazione in s.r.l.

Come sostenuto dalla Corte di Cassazione¹⁸ « *ne deriva che, in via generale, le disposizioni legislative concernenti i beni mobili materiali [...] si applicano, per la detta norma (art. 812, terzo comma c.c.), anche ai beni immateriali (tra i quali è ricompresa la quota nella società a responsabilità limitata)*». L'applicazione ai beni immateriali delle disposizioni previste per i beni materiali, trova un limite quando i vari tipi di beni hanno una propria e compiuta disciplina. L'applicazione suddetta va operata con adattamento alla natura ed alle caratteristiche del bene immateriale, pertanto, andrà esclusa laddove la partecipazione trovi una sua specifica regolamentazione.

Anche la giurisprudenza più recente¹⁹ è orientata verso la c.d. reificazione della quota di partecipazione affermando che la medesima esprime una posizione contrattuale obiettivata e che va considerata come un bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in un pubblico registro ai sensi dell'art. 812 c.c., a cui pertanto possono applicarsi, ai sensi dell'art. 813 c.c. ultima parte, le disposizioni concernenti i beni mobili, essendo in quest'ultima previsto che «*salvo che dalla legge risulti diversamente (....) le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti*». Secondo tale orientamento, la quota di partecipazione in s.r.l., pur non configurandosi come bene materiale (al pari dell'azione), ha un valore patrimoniale oggettivo costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta e si configura come oggetto unitario di diritti, oltre che di obblighi²⁰.

¹⁸ Cfr. Cass. civ. sez. III, 12.12.1986, n. 7409 *cit.*

¹⁹ Cfr. Cass. civ. sez. III, 21.10.2009, n. 22361. Cfr. anche Cass. civ. sez. I, 4.6.1999 n. 5494 che afferma che la partecipazione sociale rileva quale «*posizione contrattuale obiettivata, come tale possibile oggetto unitario di diritti e di vicende giuridiche*».

²⁰ Si veda anche G.F. Campobasso, *Diritto commerciale, v. II Diritto delle società*, a cura di M. Campobasso, Utet, 2012, 576 secondo il quale «*la quota di società a responsabilità limitata non è quindi un bene mobile materiale. Tuttavia, anche la quota ha un proprio valore patrimoniale oggettivo, determinato dalla frazione del patrimonio sociale rappresentata. Ciò spiega perché essa sia per legge trattata, sotto più profili, come oggetto unitario di diritti (artt. 2466, 2468 e 2471) e sia assimilata, pur non senza contrasti, ai beni immateriali*». In senso contrario, cfr. G. Santini, *op.cit.*, 101 ss. secondo il quale la quota di partecipazione rappresenta la titolarità delle singole situazioni soggettive che scaturiscono dal contratto sociale ed inquadra il trasferimento della medesima nello schema di cessione del contratto, *supra* nota 7.

In dottrina si è ormai consolidato un orientamento²¹ che sostiene il processo di entificazione o reificazione della quota di partecipazione in s.r.l.²² individuando alcuni criteri in base ai quali determinate entità sono qualificate come beni giuridici²³: trattasi del c.d. principio di patrimonialità che rappresenta il criterio fondamentale utilizzato dall'ordinamento per individuare le entità destinate ad assumere la qualifica di bene in senso giuridico, qualora non siano costituite da cose corporali²⁴; il suddetto principio consente di qualificare come beni in senso giuridico tutte le entità che abbiano la qualità di risorsa economica e che assumano un valore di scambio in quanto oggettivamente suscettibili di essere scambiate²⁵.

Infine, è stato osservato che il connotato del bene in senso giuridico è la sua tutela, cioè essere oggetto di una disciplina: in tal senso la partecipazione è un bene mobile in forza delle norme ad essa specificamente destinate (*ex artt. 2470, 2471, 2471 bis c.c.*).

Anche il Codice Civile, in diverse disposizioni, sembra confermare l'orientamento secondo cui la partecipazione è assimilabile ad un bene mobile, seppure immateriale²⁶. Già in passato, è stato inoltre sostenuto che, essendo la quota di partecipazione in s.r.l. un bene, essa potesse formare oggetto di pegno, di usufrutto, di sequestro e di espropriazione forzata²⁷.

²¹ Cfr. P. Reviglione, Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata, *op. cit.*, 37 ss. Alcuni autori hanno infatti qualificato la quota di partecipazione in s.r.l. come entità oggettiva che ha un suo valore economico, che normalmente può formare oggetto di scambio e che quindi può essere considerata un bene e precisamente un bene immateriale. Si veda G. Ferri, Le società, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F. Vassalli, v. X, tomo terzo, Utet, 1987, Torino, 521. Lo stesso autore evidenzia che si discute sulla natura della quota di partecipazione in s.r.l. e si sostiene che essa rappresenti una mera posizione contrattuale. Sembra preferibile sostenere «che essa esprima una posizione in una organizzazione di gruppo che sorge bensì da un contratto, ma che non si esaurisce in un contratto e, appunto come posizione di una organizzazione di gruppo, essa si risolve non soltanto in diritti ed obblighi, ma altresì in una serie di poteri nell'ambito della organizzazione di gruppo. Trasferimento della quota è appunto l'attribuzione ad altro soggetto di questa posizione di gruppo»; cfr. G. Ferri, *op. ult. cit.*

²² La quota di partecipazione in s.r.l. sebbene non sia incorporata in un titolo azionario, come accade nelle società azionarie, costituisce nella normalità dei casi, oggetto di scambio e di negoziazione.

²³ L'esigenza di configurare la partecipazione in termini unitari e soggettivi attiene il profilo circolatorio della medesima.

²⁴ Cfr. M. Barcellona, Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici, in *Quadrimestre*, 1/1987, 647 - 648 ss.

²⁵ Cfr. M. Barcellona, *op.cit.* 680, si veda anche Trib. Milano, sent. 3398 del 13.03. 2015 (v. *infra* par. 2). La circostanza che la partecipazione sia naturalmente destinata alla circolazione implica che la stessa abbia i requisiti di negoziabilità e che dunque assuma un valore di scambio: da ciò deriva la qualificazione di bene giuridico. Cfr. P. Reviglione, Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata, *op. cit.*, 55 ss.

²⁶ La riforma del diritto societario del 2003, prevedendo espressamente tale possibilità, all'art. 2471 *bis* c.c., secondo autorevole dottrina, avrebbe definitivamente sciolto ogni dubbio sulla natura della partecipazione sociale quale bene mobile. Cfr. F. Galgano, Trattato di diritto civile - Volume 4, CEDAM, 2014, 677.

²⁷ Si veda G. Ferri, Le società, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F. Vassalli, v. X, tomo terzo, Utet, 1987, Torino, 522 ss.

1.5. Configurazione come bene mobile registrato

La tesi che considera la quota di partecipazione in s.r.l. come bene mobile registrato si è sviluppata in seguito all'introduzione dell'obbligo di registrazione presso l'ufficio del Registro delle imprese per i trasferimenti di quote di partecipazione in s.r.l., attuata con la L. n. 310/93 (cd. Legge Mancino). Tale tesi, supportata dalla giurisprudenza di merito²⁸ nonché da autorevole dottrina²⁹ ritiene, data l'indubitabile natura di pubblico registro del Registro delle imprese, che la novella del 1993 abbia determinato l'inserimento della quota di partecipazione in s.r.l. nell'ambito della categoria generale dei beni mobili di cui all'art. 812, co. 3 c.c., più specificatamente, nella speciale categoria di beni mobili di cui all'art. 815 c.c., in cui è stabilito che «i beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano, e in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili». Tale orientamento concepisce la partecipazione come bene immateriale in primo luogo rappresentativo di un fascio di posizioni giuridiche a contenuto partecipativo-contrattuale e caratterizzato da una mobilità di grado inferiore rispetto all'azione, come l'iscrizione nel Registro delle imprese conferma, qualificandola pertanto come bene mobile registrato *sui generis*³⁰. Contro tale tesi è stato osservato che, sebbene appaia innegabile che la quota di partecipazione in s.r.l. sia di fatto un "bene" iscritto in un pubblico registro, la disciplina dettata dall'art. 2470, co. 3, c.c. induce ad escludere che il Legislatore abbia voluto equiparare la stessa, quantomeno ai fini della circolazione, ad un bene mobile registrato (artt. 815 e 2683 c.c.). Non si spiegherebbe altrimenti, in caso di doppia alienazione della quota, la necessità del requisito soggettivo della buona fede in capo all'acquirente che iscrive per primo il proprio titolo nel Registro delle imprese³¹.

²⁸ In giurisprudenza si veda Trib. Ferrara 9.05.2005, in *Le Società*, 2006, 488 ss., Trib. Bologna, 30.01.1997, in *Le Società*, 1997, 932 ss., Pretura di Carpi, 6.11.1995, in *Giur. It.*, 1996, 2, 336 secondo cui «a seguito dell'entrata in vigore della l. 12 agosto 1993 n. 310, recante "Norme per la trasparenza nelle cessioni di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli" e della l. 29 dicembre 1993 n. 580, sul riordino delle camere di commercio e sull'istituzione del Registro delle imprese, le quote di s.r.l. devono essere giuridicamente qualificate quali beni mobili immateriali iscritti in un pubblico registro».

²⁹ Cfr. D. U. Santosuosso, *La riforma del diritto societario. Autonomia privata e norme imperative nei dl. lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6*, Milano 2003, 208.

³⁰ D. U. Santosuosso, *La riforma del diritto societario, op. cit.* 208, che qualifica la partecipazione come «bene mobile registrato sui generis caratterizzato dall'immaterialità del contenuto e dalla rappresentatività di una posizione giuridica societaria». Tale impostazione consente di qualificare le quote di partecipazione in s.r.l. come beni mobili registrati e di ammetterne dunque il conferimento in eventuali fondi patrimoniali. Per la conferibilità delle quote di partecipazione in s.r.l. in un fondo patrimoniale si veda Fondazione Aristeia, Documento n. 80, *Il fondo patrimoniale: alcuni problemi applicativi*, Ottobre 2007, 13 e ss.

³¹ Cfr. F. Farina, C. Ibba, G. Racugno, A. Serra, *La nuova s.r.l., prime letture e proposte interpretative*, in *Quaderni di Giurisprudenza commerciale*, Guffrè, 2004, 108-110; v. anche F. Di Sabato, *Riflessioni sparse sulla riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.* 2002 679 che sull'argomento afferma: «Orbene, nessuno dubita che per i beni mobili iscritti in pubblici registri l'efficacia nei confronti dei terzi delle vicende che li riguardano è regolata dalla

D'altronde, l'introduzione di una norma specifica volta a disciplinare il conflitto tra più acquirenti di una medesima quota di partecipazione in s.r.l. (*ex art. 2470, co. 3 c.c.*) non sarebbe stata necessaria, qualora alla medesima si fosse ritenuto applicabile, quale bene mobile registrato, la disciplina prevista dagli artt. 2644 e 2684 c.c.³². La norma di cui all'art. 2470 co. 3, c.c. prevede invece una regola per la risoluzione dei conflitti tra più acquirenti di una medesima quota di partecipazione in s.r.l. che differisce dalla regola di cui all'art. 2644 c.c.

Come si legge nella relazione tecnica illustrativa del d.lgs. n. 6/2003 la soluzione adottata nel terzo comma dell'art. 2470 c.c. «viene sostanzialmente a riprodurre quella dell'art. 1155 per la circolazione dei beni mobili: in caso di conflitto (...) la prevalenza di colui che per primo ottiene l'iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese non consegue semplicemente alla sua priorità temporale, ma richiede inoltre il requisito soggettivo della buona fede». Il tal modo il Legislatore esclude il ricorso al sistema proprio della pubblicità immobiliare, equiparando l'iscrizione in buona fede nel Registro delle imprese all'acquisto in buona fede del possesso dei beni mobili (non iscritti in pubblici registri)³³.

La differenza sostanziale tra la regola di cui all'art. 2644 c.c. e quella di cui all'art. 1155 c.c., consiste nel fatto che la previsione di cui all'art. 1155 c.c. rientra fra le fattispecie complesse qualificate dall'attribuzione del diritto al terzo malgrado la carenza di legittimazione dell'alienante (acquisto a non domino), mentre le regole della trascrizione immobiliare non attengono agli acquisti a non domino di diritti reali immobiliari bensì quelli a domino, risolvendo il conflitto tra titoli sulla base del principio "*prior in tempore potior in iure*" applicato alla pubblicità immobiliare, subordinando così l'efficacia dell'iscrizione all'esistenza

sola priorità della formalità pubblicitaria stabilita dalla legge: la buona fede non c'entra affatto! [...] Ecco: la previsione della buona fede ai fini della soluzione del conflitto fra più acquirenti della medesima quota collide anche con la disciplina generale dell'efficacia dell'iscrizione nel Registro delle imprese (di cui all'art. 2193 c.c.)».

³² Gli effetti della trascrizione immobiliare attengono le vicende circolatorie e mirano a risolvere i problemi che si possono verificare in sede di circolazione di un diritto reale dando prevalenza a chi trascrive per primo, a prescindere dal suo stato di buona fede. Il Registro delle imprese è uno strumento di pubblicità dichiarativa, in quanto rende conoscibile ai terzi l'esercizio dell'attività imprenditoriale mediante la diffusione di atti e fatti relativi ad imprenditori individuali o collettivi. Cfr. G. Marasà, C. Ibba, *Il registro delle imprese*, Torino, 1997, 210 ss.

³³ Cfr. P. Reviglione, *sub art. 2470 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, 1828, che sottolinea come sia stato sovrapposto dal Legislatore un sistema di pubblicità legale basato sui requisiti oggettivi ad una situazione (la buona fede) di carattere soggettivo, assolutamente aleatoria. Si evidenzia che il Legislatore, per non snaturare la funzione del Registro delle imprese, si è mosso in direzione diversa rispetto alla regola dettata dall'art. 2644 c.c. prendendo invece come riferimento per la risoluzione dei conflitti tra i terzi, la regola posta dall'art. 1155 c.c. La relazione di accompagnamento alla novella legislativa esprime infatti la volontà di non adottare la soluzione tradizionalmente accolta per la pubblicità immobiliare, ma di riprodurre la norma di cui all'art. 1155 c.c. propria della circolazione dei beni mobili, al fine di evitare un «risultato paradossale, cioè, di tutelare maggiormente chi acquista una posizione giuridica non tipicamente destinata alla circolazione, come la partecipazione in società a responsabilità limitata, rispetto a chi acquista un titolo azionario che si caratterizza per quella tipica destinazione».

di una continuità di iscrizioni di titoli aventi ad oggetto la medesima partecipazione³⁴. L'art. 2470 c.c. introduce invece la buona fede dell'acquirente fra gli elementi necessari ad assicurare la prevalenza dell'acquisto; ne deriva che l'iscrizione presso il Registro delle Imprese assurge a coelemento fattuale di realizzazione della fattispecie acquisitiva, unitamente al titolo ed alla buona fede. Per l'art. 1155 c.c. il possesso del bene mobile rappresenta una forma di pubblicità che rende edotti i terzi della perdita della disponibilità materiale del bene da parte di un soggetto; analogo risultato dovrebbe conseguire all'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di trasferimento della quota di partecipazione in s.r.l. È pertanto riconosciuta nell'iscrizione presso il Registro delle imprese una sorta di sostituzione al requisito dell'apprensione del possesso previsto nell'art. 1155 c.c., in assenza della *traditio rei*³⁵.

Conforme a tale ultima impostazione è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la partecipazione sociale non può essere annoverata tra i beni mobili, ai sensi dell'art. 815 c.c., essendo prevista una disciplina specifica, diversa da quella prevista per i beni mobili iscritti in pubblici registri, disattendendo pertanto la tesi secondo cui la quota di partecipazione in s.r.l. andrebbe qualificata come bene mobile iscritto in pubblici registri ed assoggettata alla relativa disciplina, quanto all'efficacia degli atti di trasferimento, ritenendo che *«è problematica, ed è utilizzabile e utilizzata solo in senso improprio, la stessa qualificazione della quota come un bene mobile. La quota infatti è priva di ogni carattere di “realità” e comprende un complesso di diritti e doveri di carattere personale e di contenuto obbligatorio. Solo in considerazione del fatto che la partecipazione sociale assume, sotto il profilo economico, un valore patrimoniale oggettivo, in quanto rappresenta il diritto ad una frazione del patrimonio sociale, ed in considerazione del rilevante interesse a che il complesso dei diritti e degli obblighi facenti capo alla titolarità della quota (il c.d. status di socio) possa costituire oggetto unitario di atti di disposizione (trasferimento, sequestro, pignoramento, etc.), la si assimila ai beni mobili*

³⁴ L'elemento della buona fede, invece, esclude la possibilità di invocare l'applicazione del principio di continuità delle iscrizioni, in quanto ogni iscrizione anteriore potrebbe essere inficiata dalla malafede dell'acquirente con le ovvie conseguenze in termini di incertezza dell'efficacia dell'iscrizione operata dall'ultimo acquirente, il cui acquisto potrebbe essere inficiato dalla disconosciuta efficacia di iscrizioni anteriori a lui collegate dal principio di continuità. Cfr. M. Maltoni, F. Tassinari, *La riforma della società a responsabilità limitata*, Ipsoa, 2007, 223 ss.

³⁵ Il tentativo di ricondurre la regola dell'art. 2470 c.c. a quella di cui all'art. 2644 c.c. finirebbe invece per accrescere l'incertezza in ordine alla circolazione della partecipazione ed alla bontà dell'acquisto dell'avente causa. Invece, l'obiettivo è garantire la sicurezza dei traffici giuridici e l'interesse collettivo alla circolazione giuridica dei beni, poiché l'immaterialità esclude la possibilità di creare un affidamento nell'acquirente mediante la consegna e dunque mediante il trasferimento della cosa in senso fisico. Cfr. M. Maltoni, F. Tassinari, *op. cit.*, 223 ss.

immateriale»³⁶. Il medesimo orientamento evidenzia che il qualificare la quota di partecipazione in s.r.l. come bene mobile iscritto in pubblici registri assumerebbe rilevanza se l'obbligatoria iscrizione degli atti di disposizione nel Registro delle imprese producesse gli stessi effetti dell'iscrizione degli atti aventi ad oggetto beni mobili registrati e sottolinea che, poiché il criterio adottato per la soluzione dei conflitti fra più titolari di diritti sul medesimo bene differisce dal criterio che vale per i trasferimenti immobiliari nonché per i trasferimenti di beni mobili registrati (*ex art. 2644 c.c. e art. 2685, co. 2 c.c.*) «*ciò non avviene in quanto nel sistema di pubblicità tramite iscrizione nel Registro delle imprese, l'iscrizione è requisito necessario (nel sistema attuale), ma non sufficiente, per l'opponibilità ai terzi degli atti medesimi, poiché chi per primo ha trascritto prevale sugli atti compiuti in data anteriore, ma non trascritti, solo se abbia agito in buona fede, cioè ignorando di ledere l'altrui diritto (art. 2193 c.c., co. 1 e art. 2448 c.c.)*»³⁷. In tema di trascrizione immobiliare, per contro, *colui che ha trascritto per primo prevale comunque*»³⁸.

³⁶ Cfr. Cass. civ. sez. III, 16.05.2014, n. 10826 che richiama Cass. civ. sez. II, 30.01.1997 n. 934 e Cass. civ. sez. I, 26.05.2000, n. 6957. Cfr. Cass. civ. sez. III, 19.07.2007, n. 16031 che «*esaminando il caso concreto, è partita dal principio, pacifico, che il contratto di vendita di quote di società a responsabilità limitata o di azioni di società per azioni, ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta, con la conseguenza che il difetto di qualità della cosa venduta, ai fini dell'annullamento del contratto per errore o della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1497 cod. civ., deve attenersi unicamente alla "qualità" dei diritti ed obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire, mentre non può riguardare il suo valore economico, in quanto questo non attiene all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti, e quindi può assumere rilievo giuridico solo ove siano state previste esplicite garanzie contrattuali circa la consistenza economica della partecipazione, ovvero nel caso di dolo di un contraente, che rende annullabile il contratto in relazione ad ogni tipo di errore determinante del consenso*». Cfr. anche Cass. nn. 325/1963, 3625/1969, 1836/1974, 721/1977, 423/1986, 9067/1995, 2843/1996, 5773/1996, 26690/2006). Secondo l'opinione minoritaria (Cfr. Cass. 18181/2004) invece, le azioni e le quote delle società di capitali costituiscono beni di "secondo grado", in quanto non del tutto distinti e separati dai beni che compongono il patrimonio sociale.

³⁷ A tali riferimenti richiamati dalla sentenza 10826/2014 va aggiunto l'art. 2470, co. 3, c.c. che dispone che «*se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quelle tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore*». Si evidenzia che l'art. 2193 c.c. non si occupa della prevalenza di un'iscrizione su di un'altra, a differenza di quanto avviene nell'art. 2644 c.c. ma si limita a sancire le conseguenze dell'iscrizione e della non iscrizione e non a risolvere i conflitti tra più acquirenti come invece disciplinato dall'art. 2470 co. 3 c.c.

³⁸ In senso conforme si è espressa la dottrina, osservando che «*l'iscrizione nel registro delle imprese svolge, del resto, l'ulteriore funzione di strumento di soluzione del conflitto tra più acquirenti successivi della medesima quota, tra i quali è preferito colui che per primo ha effettuato in buona fede siffatta iscrizione, anche se il suo titolo è di data posteriore (art. 2470, co. 3 c.c.): una soluzione che non tanto sembra evocare il regime dei beni mobili registrati, ove in effetti la buona fede non rileva, quanto un criterio di prevalenza tra diversi aventi causa nel conflitto concernente la spettanza del diritto loro trasferito dal dante causa (e nel presupposto che ad esso tale diritto spettasse, senza quindi che si possa ipotizzare un acquisto a non domino)*». Cfr. G. Ferri, Manuale di Diritto commerciale, *op. cit.*, p. 275. Si veda anche Fondazione Aristeia, Documento n. 80, Il fondo patrimoniale: alcuni problemi applicativi, Ottobre 2007, 15 in cui si evidenzia che il terzo comma dell'art. 2470 c.c. se per un verso ribadisce la centralità dell'iscrizione nel Registro delle imprese del trasferimento, per altro verso non la ritiene di per sé sufficiente per risolvere eventuali conflitti tra diversi acquirenti, come invece accade secondo le regole generali valide per beni immobili o mobili registrati (cfr. artt. 2644, 2683, 2688 c.c.). Inoltre, dato che la norma

2. L'acquisto della quota di partecipazione in s.r.l. per usucapione

La recente sentenza n. 3398/2015³⁹ affronta il tema dell'acquisto del diritto di proprietà della quota di partecipazione al capitale sociale di una s.r.l. per usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1161 c.c. Il caso giunto all'esame della corte milanese riguardava un'operazione di aumento di capitale sociale all'esito della quale il capitale sociale, secondo uno dei soci, era stato suddiviso erroneamente tra questi ultimi. Dopo oltre dieci anni dalla conclusione della suddetta operazione, il socio riteneva di aver diritto, a fronte di un versamento in denaro effettuato, ad una quota di partecipazione maggiore rispetto a quella che gli era stata attribuita, rivendicando, pertanto, la correttezza dell'esercizio del diritto di opzione, mediante diffida stragiudiziale inviata alla società. Otteneva così la rettifica da parte dell'amministratore nel libro soci⁴⁰ e dunque la riduzione della percentuale della quota dell'altro socio. Quest'ultimo, pertanto, chiedeva al suddetto Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare il diritto di proprietà sulla quota di partecipazione, quale conseguenza di quanto previsto nella delibera di aumento di capitale ed in via subordinata, di accertare e dichiarare il diritto di proprietà sulla quota partecipazione per usucapione, ai sensi dell'art. 1161 c.c.

Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda subordinata di accertamento dell'avvenuto acquisto della quota di partecipazione per usucapione, ai sensi dell'art. 1161 c.c., basandosi sul presupposto che *«la quota di partecipazione in una società va infatti considerata come una cosa mobile. In tal senso si è espressa la giurisprudenza in senso costante, nelle numerose e condivisibili pronunce che hanno affrontato la questione, in cui si precisa che “ quote sociali, sia delle società di capitali che delle società di persone, costituiscono posizioni contrattuali “obiettivate”, suscettibili, come tali, di essere negoziate in quanto dotate di un autonomo “valore di scambio” che consente di qualificarle come “beni giuridici”»*(Cass. 12 dicembre

richiede, oltre l'iscrizione nel Registro delle imprese, anche il possesso della buona fede da parte dell'acquirente che per primo ha effettuato tale iscrizione, anche se il titolo è di data posteriore, sembrerebbe che il Legislatore abbia creato per la risoluzione del conflitto tra diversi acquirenti, un criterio speciale rispetto alle ordinarie regole in ordine alla circolazione di beni mobili registrati e non. Pertanto, la menzione della buona fede potrebbe indurre a qualificare la quota come bene mobile non registrato. Lo studio citato inoltre ritiene che potrebbe attribuirsi alla partecipazione il carattere di bene mobile iscritto in un pubblico registro, sottoposto ad un particolare regime di circolazione nel senso prima illustrato.

³⁸ Cfr. Cass. civ. sez. III, 12.12.1986, n. 7409 *cit.*

³⁹ Cfr. Trib. Milano, sentenza n. 3398 pubblicata il 13/03/2015, RG n. 11676/2011.

⁴⁰ Come noto, il libro soci è stato abrogato con effetto a decorrere dal 30 marzo 2009 dal d.l. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modifiche nella l. 28 gennaio 2009, n. 2.

1986, n. 7409; 23 gennaio 1997, n. 697; 30 gennaio 1997, n. 934; 4 giugno 1999, n. 5494; 26 maggio 2000, n. 6957).

Le obiezioni mosse in passato alla possibilità che “situazioni giuridiche” soggettive possano essere assunte direttamente quale “oggetto” di rapporti giuridici, del resto non del tutto condivise, sono ormai destinate a cadere di fronte all’esplicita considerazione, da parte del Legislatore, delle forme di investimento di natura finanziaria (che si configurano come rapporti contrattuali, per lo più atipici, aventi ad oggetto lo scambio tra un bene presente, costituito da denaro, e un bene futuro, a sua volta rappresentato da somme di denaro) quale prodotto finanziario (e, quindi, come “entità” suscettibili di appartenenza e di negoziazione), a prescindere dalla circostanza che esse siano, o meno, rappresentate da un documento (art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). Non vi sono pertanto ostacoli ad annoverare anche le quote sociali tra i beni che possono essere oggetto di espropriazione forzata (art. 2910 c.c., in relazione all’art. 2740 dello stesso codice) e di misure cautelari dirette a salvaguardare la garanzia patrimoniale del debitore (art. 2905, c.c.).⁴¹ In tale ottica, appare dunque pienamente applicabile anche alle partecipazioni societarie la regola di cui all’art. 1161 c.c., secondo la quale la proprietà dei beni mobili si acquista in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede»⁴².

Nella sentenza si evidenzia che il socio aveva esercitato i diritti insiti nella qualità di socio per oltre 10 anni e la circostanza del durevole esercizio del diritto di socio si evince dal riconoscimento contenuto nella diffida stragiudiziale inviata dall’altro socio in cui si legge che il suddetto socio aveva “ingiustamente” esercitato il diritto di voto nella società per una quota superiore a quella spettante. Pertanto, quest’ultimo aveva compiuto «atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all’inerzia del titolare»⁴³.

Nella sentenza si afferma inoltre che «quanto alla buona fede, essa deve essere presunta ex art. 1147 c.c.» poiché non emerge agli atti che i soggetti che agivano per conto del socio abbiano

⁴¹ V. per tutte, Cass. civ. sez. I. 07.11.2002, n. 15605.

⁴² Cfr. anche art. 1140 c.c. che definisce il possesso come potere sulla cosa, che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Il possesso è dunque configurabile sempre che, rispetto allo stesso bene, sia ipotizzabile la proprietà o un altro diritto reale, al cui esercizio corrisponda l’attività del possessore. Che la quota di partecipazione in s.r.l. possa essere oggetto di proprietà o di usufrutto è peraltro espressamente sancito dagli artt. 2468-2469-2471-2471-bis.

⁴³ Coerentemente con quanto disposto dall’art. 1140 c.c., colui il quale esercita un’attività corrispondente a quella di un proprietario o di un usufruttuario della quota di partecipazione in s.r.l., la possiede e nel concorso con gli altri requisiti di legge, la usucapisce.

avuto contezza dell'esercizio del diritto di opzione da parte dell'altro socio e ciò in ragione delle carenze probatorie. Né risulta dimostrato che il socio abbia nel frattempo reclamato verbalmente l'attribuzione della quota nella percentuale da lui ritenuta corretta nel corso delle assemblee tenutesi prima della rettifica apportata sul libro dei soci. *«Si noti, del resto, che secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, la rivendicazione verbale o stragiudiziale sarebbe stata comunque priva di effetto perché “il possesso ad usucapione è interrotto dall'attività giudiziale del proprietario diretta ad ottenere “ope judicis” il recupero del possesso e la sua privazione da parte del possessore usucapente”».*

Tale sentenza conferma l'orientamento ormai consolidato che configura la quota di partecipazione in s.r.l. come bene mobile non iscritto in pubblico registro, come si evince anche dal richiamo, nella sentenza in esame, all'art. 1161 c.c. e non invece all'art. 1162 c.c. in tema di usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri.

Come già illustrato⁴⁴, la partecipazione è dunque qualificata come bene mobile, immateriale, dal momento che è un'entità priva di consistenza materiale che, pertanto, esiste solo sul piano giuridico. Ne deriva l'applicazione ai beni immateriali delle disposizioni previste per i beni mobili materiali, che andrà invece esclusa laddove la partecipazione trovi una sua specifica regolamentazione. Alla luce di tali considerazioni, risulta applicabile alle partecipazioni in s.r.l., l'art. 1161 c.c. in tema di usucapione dei beni mobili (sebbene sia un'ipotesi alquanto rara), non essendo previsto alcunché in merito.

3. Conclusioni

La qualificazione della partecipazione come “posizione contrattuale” non consente di trovare soluzioni applicative ai problemi che si pongono con riferimento alle vicende circolatorie ed in particolare con riguardo all'usucapibilità della medesima, ma rappresenta il punto di partenza per la risoluzione di taluni problemi applicativi.

La configurazione della quota di partecipazione in s.r.l. come bene assume rilievo sul piano dinamico che attiene alle vicende circolatorie della medesima, per le quali la partecipazione è considerata nella sua globalità, a prescindere dalle singole posizioni giuridiche che la compongono. Come affermato dalla più consolidata giurisprudenza, si ha così *«il fenomeno della oggettivazione della unitaria situazione soggettiva del socio nell'organizzazione*

⁴⁴ V. *supra* par. 1.4.

societaria, in uno dei tipi di società di capitali, al fine della sua trasferibilità a terzi»⁴⁵. Tale configurazione non appare invece adeguata con riguardo alle vicende che attengono le singole facoltà e posizioni giuridiche che compongono la partecipazione sociale⁴⁶. La scomposizione della partecipazione nella molteplicità di tali situazioni giuridiche si realizza infatti al momento del loro esercizio e dunque sul piano della rilevanza per l'organizzazione della società⁴⁷.

Considerata l'eterogeneità dei problemi applicativi che attengono le vicende che ineriscono la partecipazione e la diversità di queste ultime, il problema della natura giuridica delle partecipazioni, come sostenuto dalla prevalente dottrina, andrebbe letto sotto un duplice profilo: con riguardo ai rapporti interni tra i soci e tra questi ultimi e la società, la partecipazione si configura nelle singole situazioni giuridiche che la compongono e che hanno una loro specifica disciplina; con riguardo, invece, alle vicende circolatorie, la partecipazione si configura come un'entità oggettivamente unitaria, dotata di un proprio valore di scambio e destinata ad essere trasferita nella sua globalità, assumendo i caratteri che consentono di qualificarla come bene giuridico⁴⁸.

⁴⁵ Cfr. Cass. civ. sez. III, 12.12.1986, n. 7409 cit.

⁴⁶ Cfr. P. Reviglione, Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata, *op. cit.*, 59 ss. Nel caso di pegno e usufrutto, ad esempio, la vicenda costitutiva di tali diritti reali aventi per oggetto la partecipazione sociale, presuppone una configurazione della partecipazione nella sua globalità, come entità oggettivamente unitaria e dunque come bene suscettibile di un atto di disposizione in senso lato non concernendo i singoli diritti sociali; in tal caso non si dà luogo al trasferimento di una o più situazioni giuridiche tra quelle facenti parte del contenuto della partecipazione bensì alla creazione ed all'attribuzione di una posizione giuridica che, sebbene limitata dalla finalità di godimento o di garanzia, coinvolge l'intera partecipazione sociale. Al creditore pignoratorio, all'usufruttuario ed al custode in caso di sequestro, spettano tutti e solo i diritti indicati nell'art. 2352 c.c. in quanto funzionali alle peculiarità delle situazioni di cui i medesimi sono portatori. Cfr. C. Angelici, Delle società per azioni, Le azioni, Artt. 2346-2356, in Il Codice Civile Commentario, diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1992, 193-195. Con riguardo invece alle vicende attinenti le modalità di esercizio delle facoltà che costituiscono il contenuto di tali diritti (pegno e usufrutto), queste prescindono dalla natura della partecipazione, ma si fondano invece sulla rilevanza degli interessi che caratterizzano le posizioni giuridiche di cui sono titolari le parti coinvolte, all'interno della società. Cfr. P. Reviglione, Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata, *op. cit.*, 62 ss. Anche l'espropriazione della quota regolata dall'art. 2471 c.c. rappresenta un'ulteriore fattispecie in cui la quota deve essere assimilata alla categoria dei beni giuridici, in quanto tale qualificazione è funzionale alle esigenze del procedimento espropriativo che riguarda la quota nella sua globalità e dato che la finalità è di consentire al creditore di trasformare la quota in denaro, la quota acquisisce valore di scambio che come osservato rappresenta il parametro per l'assimilazione di una determinata entità alla categoria dei beni giuridici, in particolare ai beni mobili. Infine, la configurazione della quota come bene deve essere richiamata anche con riguardo all'ipotesi in cui quest'ultima venga assoggettata a sequestro giudiziario. Cfr. P. Reviglione, Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata, *op. cit.*, 324.

⁴⁷ Cfr. M. Maltoni, La partecipazione sociale in C. Caccavale, F. Magliuolo, M. Maltoni, F. Tassinari, La riforma della società a responsabilità limitata, Ipsoa, Milano 2007, 196-198 secondo il quale occorre dunque chiedersi se la regola dell'unitarietà sia inderogabile o suppletiva agli effetti traslativi.

⁴⁸ Cfr. P. Reviglione, Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata, *op. cit.*, 64-66, secondo il quale tali considerazioni consentono di superare la critica rivolta alla possibilità di configurare la partecipazione come bene «ovvero l'osservazione per cui se la partecipazione sociale è costituita da un complesso di diritti e di rapporti non può nel contempo (è inidonea a) rappresentare l'oggetto di una situazione giuridica (assoluta) di appartenenza, assimilabile ad un diritto di proprietà». V. *supra* par. 1.4.

Si conclude che la duplicità della natura giuridica che può assumere la quota di partecipazione in s.r.l. è basata sul riconoscimento delle peculiarità che caratterizzano le vicende circolatorie, rispetto a quelle che hanno per oggetto le singole posizioni giuridiche di cui la partecipazione si compone.

La configurazione della quota di partecipazione in s.r.l. come bene assume pertanto rilievo esclusivamente sul piano dinamico e dunque qualora la partecipazioni sia oggetto di un'unitaria vicenda dispositiva. Sebbene possa dunque discutersi sulla natura giuridica della quota di partecipazione in s.r.l., non può dubitarsi della sua natura di bene e della circostanza che possa essere oggetto di trasferimento, di diritti reali di godimento e di garanzia, di sequestro e di pignoramento e che sia "usucapibile".